

Sentenza n. 246/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio D'Amato	**Presidente**
dott. Pierpaolo Grasso	**Consigliere**
dott. Giovanni Natali	**Primo Referendario, relatore**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **38256** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 22417 (depositato il 24.4.2025) reso dal sig. Vito PRIGIGALLO (PRGVTI60C12A662A) e relativo alla gestione della cassa economale del Comune di Capurso (Città Metropolitana di Bari) nell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la relazione di deferimento n. 246/2026 sul conto in giudizio, depositata in Segreteria il 13.5.2026;

VISTO il decreto del 13.5.2026 con cui il Presidente Aggiunto della Sezione ha fissato l'udienza per la trattazione del giudizio;

VISTA la memoria di costituzione del sig. Prigigallo a mezzo dell'Avv. Giuseppe Cozzi (CZZGPP75A28F262M) depositata il 23.9.2026;

VISTE le conclusioni della Procura depositate il 12.10.2026;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 14.10.2026, svolta con l'assistenza del Segretario dr.ssa Maria Teresa Savino, il relatore dott. Giovanni Natali, l'Avv. Roberta Valentini, in sostituzione dell'Avv. Cozzi, per il sig. Prigigallo e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Minervini; nessuno comparso per l'Amministrazione.

RITENUTO e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con la relazione indicata in epigrafe il magistrato istruttore ha rilevato diversi profili di irregolarità del conto, sia formali sia sostanziali.

1.1 – Sul piano formale, vi sarebbe stato, in primo luogo, il mancato rispetto del principio di annualità. Mentre il modello previsto dal dPR 31.1.1996, n. 194 («*Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali*») scandisce la gestione economale in dodici mensilità (da gennaio a dicembre), quello utilizzato dal Comune di Capurso ha suddiviso la gestione in sedici periodi di rendicontazioni di durata variabile (fino al 22 gennaio 2025);

1.2 – Sarebbe stato poi disatteso l'art. 6 del regolamento comunale che disciplina il servizio economato (adottato con delibera consiliare n. 39 del 24.6.2004), laddove:

- a dispetto della previsione che rimette a una deliberazione di giunta il compito di individuare «*l'entità dei fondi da assegnare all'Ufficio Economato per l'esecuzione delle piccole spese*», la ridetta entità è stata

stabilita con determinazione n. 1630 del 29.12.2023 del responsabile del Settore III (ruolo rivestito dallo stesso economo). Con tale determinazione è stata impegnata «*come da consolidata consuetudine*» la somma di € 82.000,00 ripartita su plurimi fondi economali; in particolare, € 80.000,00 sono stati impegnati sul titolo I (*Spese correnti*) del bilancio, mentre i restanti € 2.000,00 sono stati accreditati su apposito conto corrente acceso presso la tesoreria, a valere sul capitolo 4006000 (*anticipazione fondi per servizio economato*);

- contrariamente alla previsione che impone di riversare a fine anno presso la tesoreria comunale «*l'intera anticipazione ricevuta*», l'economo ha restituito con bonifico bancario, a seguito dell'ultimo discarico, unicamente la somma di € 2.000,00 messa a sua disposizione sul conto corrente dedicato. La restituzione non ha operato, invece, con riferimento ai fondi economali istituiti sui capitoli di spesa del Titolo I, in quanto in questi casi la spesa viene effettuata direttamente dalla ragioneria. Ad avviso del magistrato istruttore, tale prassi segnalerebbe un utilizzo improprio del fondo economale: impegnare preventivamente a favore dell'economo specifici capitoli di spesa, basandosi peraltro sulla spesa storica, renderebbe palese il ricorso al fondo per acquisti che, in quanto programmabili, avrebbero dovuto seguire le procedure ordinarie di spesa (artt. 182 ss. Tuel);
- l'assunzione dell'impegno di spesa e i discarichi delle stesse, che per regolamento dovrebbero avvenire con determinazioni del capo settore economico finanziario, sono stati effettuati sempre dall'economo (anche responsabile del Settore III, presso cui è incardinato l'ufficio

economato), in violazione del principio di alterità tra controllore e controllato statuito dalla giurisprudenza contabile.

1.3 – Sul piano sostanziale, profili di criticità riguarderebbero:

- *spese programmabili e reiterate*. Alcune categorie merceologiche (cancelleria, materiale informatico, servizi informatici, servizi igienici) sono state oggetto di ripetuti e consistenti acquisti (€ 13.229,47). Tale circostanza attesterebbe un uso del fondo economale non per far fronte alle minute spese di carattere imprevedibile e urgente ma come strumento per soddisfare fabbisogni standard, derogando alla procedura ordinaria degli acquisti. Per il magistrato istruttore tali approvvigionamenti sarebbero irregolari; nondimeno, trattandosi di spese sostenute nell'interesse dell'Amministrazione, la declaratoria di irregolarità non dovrebbe comportare alcun addebito;

- *spese non corredate da documentazione fiscale giustificativa*. In n. 7 casi i buoni economali non sono corredati dalla documentazione fiscale in quanto «*smarrita*» (**€ 228,57**);

- *spese corredate da documentazione fiscale c.d. "non parlante"*. In n. 35 casi (**€ 369,70**) le spese sono risultate corredate da scontrini fiscali privi di indicazione del bene acquistato o recanti indicazioni generiche;

- *spese pagate in violazione del principio di annualità della gestione economale*. In particolare, n. 4 spese sarebbero state rimborsate in tale annualità pur essendo riferite all'e.f. 2023 e n. 2 spese sarebbero state effettuate nel 2024 ma pagate con buoni economali emessi nel 2025.

1.4 – Ciò posto, il magistrato istruttore ha chiesto:

- la declaratoria d'irregolarità del conto, con condanna dell'economo

alla restituzione al Comune di Capurso della somma di € 228,57, maggiorata di interessi e rivalutazione;

- con riferimento alle spese sostenute con scontrini c.d. non parlanti, *i)* in via principale, il discarico, avuto riguardo all'orientamento espresso da questa Sezione con la sentenza n. 239 del 2025, ritenendo che nel caso in esame non si possa dubitare, pur in assenza di indicazione sugli scontrini della natura di prodotti acquistati, della categoria merceologica dei beni acquistati, tenendo conto della stessa denominazione della ditta fornitrice; *ii)* in via subordinata, ove il Collegio ritenga di aderire al più rigoroso orientamento espresso dalla Sez. II giur. centr. app. di questa Corte con la sentenza n. 200 del 22.9.2025, l'addebito all'economo dell'importo di € 369,70, maggiorata di interessi e rivalutazione.

2. – Con memoria depositata il 23.9.2026 l'economo ha sostenuto che:

- quanto al principio di annualità della gestione, l'art. 6 del Regolamento economato prevede una gestione scandita non per mensilità ma per periodi, connessi con il raggiungimento della soglia di € 6.000,00; inoltre, la locuzione «*fino al 22 gennaio 2025*», contenuta nel prospetto reso, farebbe riferimento alla data del pagamento del debito e non al momento genetico del rapporto obbligatorio;

- circa la mancata adozione della delibera di giunta per la costituzione del fondo, tale scelta – in un'ottica di semplificazione resa necessaria dalla carenza di personale e dall'esigenza di snellire i procedimenti – troverebbe spiegazione nella circostanza che la Giunta comunale, per diverse annualità consecutive (2019-2023), aveva autorizzato

l'economato all'esercizio del potere di spesa;

- inoltre, i singoli acquisti economali sarebbero stati preceduti da un'istruttoria volta a verificare la congruità dei prezzi praticati, risultati allineati – se non addirittura inferiori – ai valori medi di mercato.

Con riferimento alle spese economali, per quanto concerne:

- le *spese reiterate e programmabili*, egli si sarebbe trovato a dover fronte a indifferibili esigenze poste di volta in volta dai singoli uffici, difficilmente programmabili *ex-ante*. Inoltre, la spesa sarebbe sempre stata improntata al rispetto del principio di rotazione e non sarebbe mai stata superata la soglia di € 3.500,00 per ciascun operatore economico.

In ogni caso, come riconosciuto dallo stesso magistrato istruttore, tali spese sarebbero state sostenute nell'interesse dell'Amministrazione e, pertanto, una declaratoria di irregolarità non dovrebbe comportare alcun addebito nei confronti dell'agente contabile;

- le *spese non corredate da documentazione fiscale giustificativa*, sono stati forniti chiarimenti e documenti finalizzati a contestare la richiesta di addebito per € 228,57; in ogni caso, anche a considerare le voci prive di autonomo riscontro documentale, l'ammontare massimo suscettibile di contestazione andrebbe ridotto a € 40,22;
- le *spese corredate da documentazione fiscale c.d. "non parlante"*, sono stati illustrati gli esborsi sostenuti, al fine di provare l'inerenza alle finalità istituzionali dell'Ente;
- alle *spese pagate in violazione del principio di annualità della gestione economale*, egli avrebbe provveduto al pagamento non appena pervenuta la richiesta dall'ufficio competente e mai avrebbe

provveduto al rimborso in annualità successiva per propria negligenza.

Ciò posto, l'economo ha chiesto di:

- dichiarare la regolarità del conto giudiziale e, per l'effetto, accertare e pronunciare il discarico totale;
- per l'effetto, dichiarare infondata la richiesta di condanna alla restituzione al Comune di Capurso della somma di € 228,57 ovvero, in via gradata, ridurne l'ammontare a € 40,22 per le causali analiticamente esposte nella memoria;
- quanto alle spese sostenute con scontrini cd. "non parlanti" (€ 369,70), in via principale disporne il discarico integrale, come da richiesta dello stesso magistrato relatore; in subordine, nell'ipotesi in cui il conto giudiziale venga dichiarato irregolare, di non comminare alcun addebito o, in via ulteriormente subordinata, che le somme ritenute eventualmente a suo carico siano solo quelle riconducibili a comportamenti allo stesso direttamente imputabili; in via ulteriormente subordinata, adottare una pronuncia di discarico parziale con riduzione dell'addebito.

3. – Con le conclusioni rassegnate *ex* art. 148 c.g.c. la Procura, nel condividere la relazione di deferimento n. 246/ 2026, ha chiesto al Collegio di:

- dichiarare l'irregolarità del conto, con condanna dell'economo alla restituzione al Comune di Capurso della somma di € 92,02 in relazione alle spese non corredate da documentazione fiscale giustificativa (buoni nn. 1/2024, 225/2024, 185/2024, 218/2024, 167/2024), tenuto conto di quanto prodotto in giudizio dalla parte;

- con riferimento alle spese sostenute con scontrini c.d. non parlanti, *i)* in via principale, pronunciare il discarico; *ii)* in via subordinata, ove il Collegio ritenga di non aderire all'orientamento espresso dalla Sezione in casi analoghi, disporre l'addebito all'economo dell'importo di € 369,70.

4. – All'odierna udienza, la difesa dell'economo, riportandosi alla memoria, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il rappresentante del PM si è riportato alle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 148 c.g.c.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Reputa il Collegio che, in disparte l'inosservanza delle previsioni regolamentari in tema di costituzione e reintegro del fondo economale, assuma rilievo decisivo, ai fini dell'odierna pronuncia, il profilo inerente alle modalità di effettuazione delle spese economali.

5.1 – In proposito, deve, in primo luogo, convenirsi con le censure sollevate dal magistrato istruttore in ordine alle *spese reiterate e programmabili*, che hanno interessato la cancelleria, il materiale informatico, i servizi informatici e i servizi igienici, attestandosi a € 13.229,47.

In base alla consolidata giurisprudenza contabile, «*la gestione delle spese pubbliche è informata al principio della programmazione e si snoda attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento (cfr. artt. 152, 182 ss. d.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Le spese economali costituiscono una deroga rispetto a tale scansione procedimentale e sono, in linea di massima,*

dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il funzionamento degli uffici, ovvero spese per le quali il ricorso alla ordinaria procedura costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell'azione amministrativa. Le spese economali rivestono, pertanto, carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito della programmazione generale e secondo l'ordinario procedimento di spesa» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Liguria, sent. n. 27/2026).

Ciò posto, se è indubbio che un così ampio ricorso al fondo economale per le citate categorie merceologiche (strumentali al disimpegno delle funzioni amministrative di un ente locale) tradisce un uso disfunzionale dello stesso fondo nonché una sostanziale elusione delle attività di programmazione e del connesso ordinario procedimento di spesa (artt. 182 ss. d.lgs. 18.8.2000, n. 267), è altrettanto indubbio che, trattandosi di spese sostenute nell'interesse dell'Amministrazione, la loro irregolarità non comporta – come condivisibilmente prospettato dallo stesso magistrato istruttore – alcun addebito nei confronti dell'agente contabile.

5.2 – Quanto alle *spese non corredate da documentazione fiscale giustificativa*, l'economo ha prodotto documentazione relativa ai n. 7 buoni economali oggetto di contestazione.

Segnatamente, quanto al:

- buono economale n. 1/2024, si tratta di spesa (€ 21,31) per l'acquisto di materiale richiesto dal Comando di Polizia locale. A dispetto di quanto riferito dall'economo («*Lo scontrino è andato smarrito. Tuttavia se*

ne nota la presenza nella fotocopia come elemento cartaceo spillato in alto a sinistra»), la copia prodotta documenta la richiesta dell'ufficio e l'importo da corrispondere (perfettamente coincidente con quello sostenuto), laddove il frammento di elemento cartaceo spillato in alto a sinistra non consente, se non in via meramente presuntiva, di avere traccia dello scontrino rilasciato dall'esercente;

- buono economale n. 142/2024, si tratta di spesa (€ 119,55) per l'acquisto di libri tecnici; la documentazione prodotta (fattura n. 532/PA/2024 del 2.8.2024 per € 119,55, richiesta dell'ufficio e copia delle copertine dei libri acquistati) consente di ritenere superata ogni ipotesi di addebito;

- buono economale n. 167/2024, si tratta di spesa (€ 21,80) per l'acquisto di due libri di storia per la Biblioteca comunale. I libri sono stati acquistati da due edicole di Bari che hanno rilasciato ricevuta con timbro e firma. Alla luce dell'art. 2, comma 1, lett. e), del dPR 21.12.1996, n. 696 (che sottrae dall'obbligo di certificazione fiscale «*le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato*»), la contestazione deve ritenersi venuta meno;

- buono economale n. 184/2024, si tratta di spesa (€ 17,00) per rimborso per servizio civico; la memoria difensiva richiama uno scontrino (*sub* doc. n. 22) che tuttavia non risulta allegato;

- buono economale n. 185/2024, anche in tal caso si tratta di spesa (€ 18,91) per rimborso per servizio civico. Sul punto l'economo ha riferito che «*Lo scontrino di € 18,91 è andato smarrito. In ogni caso si è trattato di materiale ad uso del Servizio Civile (progetto In Reading presso la*

Biblioteca Comunale)»;

- buono economale n. 218/2024, si tratta di spesa (€ 17,00) per acquisto di un libro, destinato alla Biblioteca comunale, in occasione della relativa presentazione. Il buono in questione (per complessivi € 418,93) è relativo a diversi rimborsi, tra cui «*RIMBORSO SPESE LIBRI PER BIBLIOTECA -LBRERIA FEI. VEDI SCONTRINOTO*» per € 130,43 ma non risulta corredato dello scontrino relativo alla spesa in questione;
- buono economale n. 225/2024, si tratta di spesa (€ 13,00) per acquisto di bottigliette di acqua per il Consiglio comunale del 16.12.2024. La documentazione prodotta (richiesta dell'ufficio e scontrino dell'esercizio commerciale, entrambi per l'importo in questione) consente di ritenere la spesa giustificata.

In definitiva, le spese prive di documentazione fiscale giustificativa sono quelle relative a:

- buono n. 1/2024 per € 21,31;
- buono n. 184/2024 per € 17,00;
- buono n. 185/2024 per € 18,91;
- buono n. 218/2024 per € 17,00;

per complessivi € 74,22.

5.3 – Quanto alle *spese corredate da documentazione fiscale c.d. "non parlante"*, il Collegio ritiene di dare continuità al proprio orientamento in base al quale «*il carattere irrituale della documentazione giustificativa, quale nel caso di specie lo scontrino c.d. non parlante, non esclude che si possa risalire, anche attraverso un criterio di tipo presuntivo, ad accertare la natura della spesa effettuata, ai fini della verifica della sua rispondenza alla finalità*

istituzionale dell'Ente» (sent. n. 239/2025; cfr. anche sentenze n. 240/2025, n. 13/2026, n. 14/2026).

L'incrocio delle informazioni, anche relative al fornitore, riportate sugli scontrini fiscali con le domande e/o le autorizzazioni provenienti dai competenti uffici consente di riscontrare la compatibilità del bene richiesto e/o autorizzato con la tipologia merceologica trattata dall'esercizio commerciale che ha rilasciato il documento fiscale.

Le spese effettuate dall'economo rientrano nella fattispecie presa in considerazione dalla giurisprudenza citata, in quanto «*pur a fronte dell'uso improprio dello scontrino non parlante, la documentazione prodotta consente di accertare la corrispondenza tra gli acquisti e la richiesta da parte dell'ufficio comunale*» (sent. n. 239/2025).

5.4 – Infine, quanto alle *spese pagate in violazione del principio di annualità della gestione economale* (€ 1.554,80), la relativa irregolarità non è imputabile all'economo; in ogni caso, trattandosi di spese sostenute nell'interesse dell'Amministrazione, l'irregolarità non comporta alcun addebito nei confronti dell'agente contabile.

6. – Conclusivamente, il conto n. 22417 deve essere dichiarato irregolare per i profili dianzi esplicitati, afferenti alle modalità di effettuazione delle spese economali; l'esiguità delle spese risultate prive di documentazione fiscale giustificativa (€ 74,22), in uno al carattere episodico delle relative irregolarità e all'evidente buona fede dell'economo, induce il Collegio a escludere una pronuncia di addebito.

La valenza meramente monitoria della presente pronuncia comporta

che non vi sia luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 38256 del registro di Segreteria, dichiara irregolare il conto n. 22417 reso dal sig. Vito Prigigallo nella qualità di economo del Comune di Capurso per l'esercizio finanziario 2024, senza alcun addebito.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14.10.2026.

L'Estensore **Il Presidente**

(Giovanni Natali) **(Antonio D'Amato)**

Depositata in Segreteria in data 22 ottobre 2026

Il Funzionario

(Maria Teresa Savino)